



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA DIFFIDA N. 8 DEL 28 MARZO 2019

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA AGLI AVENTI TITOLO DELLA CAPPELLA GENTILIZIA CARMIGNANI ERSILIA (PRIMA CAPPELLA A SINISTRA DELLA CHIESA) SITA NEL CIMITERO DI PORTO AZZURRO IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO

I L S I N D A C O

Visto l'art. 63 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 – “I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni”;

Visti altresì, i seguenti articoli del “Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero Comunale” vigente:

- “art. 79 (Manutenzione sepolture) Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni”;

- “art. 80 (Revoca e decadenza delle concessioni) Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) **quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, con pregiudizio della stabilità delle opere;**

d) quando venga accertata l'estinzione della famiglia del concessionario e non risultino notificate al Comune disposizioni a Enti o istituzioni per la cura e la manutenzione della sepoltura;

e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o la nicchia - ossario o nicchia - cinerario concessi in uso torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dal vigente Codice Civile.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, oltre al ricorso alle pubbliche affissioni ex art. 63 D.P.R. 285/1990.

Pronunciata la revoca o la decadenza della concessione, il Sindaco, disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la sepoltura tornerà nella piena disponibilità del Comune.

Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune”;

Rilevato l'evidente stato di abbandono della Cappella Gentilizia Carmignani Ersilia (prima Cappella a sinistra della chiesa) sita nel Cimitero di Porto Azzurro;

Per quanto in premessa evidenziato, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e decoro consone al luogo, ed adempiendo a quanto sancito nei succitati regolamenti

DIFFIDA

Gli aventi titolo della Cappella Gentilizia appartenente alla famiglia della Signora CARMIGNANI ERSILIA, che versa in evidente stato di abbandono, alla sistemazione decorosa e alla manutenzione ordinaria della stessa, entro e non oltre 30 gg dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente diffida;

INFORMA

Che trascorso il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione della presente Diffida, qualora non ottemperata, l'amministrazione Comunale avvierà il procedimento di Decadenza della concessione cimiteriale relativa alla tomba di famiglia interessata, come previsto dal predetto art. 80 del Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero Comunale

DISPONE

Che Il presente avviso dovrà essere affisso per 60 giorni all'ingresso del Cimitero, sulla Cappella Gentilizia stessa, pubblicato all'Albo Pretorio online comunale e sul sito internet del Comune www.comuneportoazzurro.li.it.


IL SINDACO
Dr. Maurizio Papi